

## STATUTO ASSOCIAZIONE "ELICE ONLUS"

### Definizione e Sede

#### ARTICOLO 1

1.1 È costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata "ELICE ONLUS".

1.2 L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L'Associazione si dà un'immagine distintiva e pertanto a tal fine è proprietaria del nome, di un logotipo e di un marchio.

1.4 La sede legale è fissata in Milano Via G. Silva n. 18.

L'Associazione ha la propria sede principale in Milano, nei locali che di volta in volta l'Associazione deciderà di adibire a tale fine. È facoltà dell'Associazione di aprire e mantenere in esercizio altre sedi secondarie, in altri comuni italiani o di altri paesi e sotto la medesima denominazione. Il trasferimento della sede legale in Milano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

1.5 L'Associazione intende operare autonomamente in campo riabilitativo nei vari aspetti neuro-socio-psico-motori fondando il suo operato su presupposti scientifici, socio-educativi, pluralisti, apartitici, democratici, progressisti. Non persegue finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili o gli avanzi di gestione durante la vita dell'ente o al momento del suo scioglimento.

### Scopi e Finalità

#### ARTICOLO 2

L'Associazione, che ha unicamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro, svolge la sua attività diretta alla prevenzione, cura, riabilitazione, integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale per i portatori di accertate disabilità neuromotorie, psicomotorie, psichiche e psicologiche, con una particolare attenzione alle disabilità più gravi dell'età evolutiva, degli stati comatosi e postcomatosi.

L'Associazione si propone di studiare, formulare, sviluppare e diffondere un modello di cura olistico-sistemico-integrato della persona affetta da malessere, disagio e disabilità, che necessita di un programma di miglioramento del suo stato di salute.

Questo attraverso un costante aggiornamento della sua équipe e, in misura adeguata, dei suoi associati, in quanto attori concreti del percorso riabilitativo o di sviluppo personale.

Il modello di cura utilizzato dall'associazione dovrà garantire il primato della Persona sulla Patologia attraverso un approccio al paziente nella sua unità bio-psico-sociale, alla sua famiglia e al suo ambiente. Questo approccio olistico-sistemico-integrato si avvarrà delle metodiche più avanzate di prevenzione, diagnosi e cura nell'ambito della riabilitazione grazie alla formazione e al costante aggiornamento dell'équipe multidisciplinare, formazione realizzata solo per le finalità della associazione medesima.

L'associazione intende riunire un gruppo di persone che, con diverse competenze e un medesimo modello riabilitativo (olistico e sistemico), possano affrontare condizioni diverse di sofferenza che riguardino il malessere o la disabilità nelle aree fisica, psichica ed intellettuale della persona. Chi aderisce all'Associazione farà questo occupandosi in primo luogo del paziente, in modo che il potenziale di salute e di recupero di ciascuno abbia una posizione di rilievo rispetto al disagio espresso, orientando la cura alla miglior qualità di vita possibile. Questo sarà attuato attraverso la creazione di un benessere risultante dall'integrazione di tutte le aree che caratterizzano l'essere umano.

L'associazione si pone dunque l'obiettivo di considerare l'essere umano secondo il Modello diffuso dalla Prof. Morosini: ciascuno è una unità bio-psico-sociale in costante scambio e relazione col suo sistema familiare e sociale nel mondo. In virtù di ciò, anche i terapeuti sono considerati parte di questo sistema. Pertanto risulta fondamentale occuparsi delle reciproche influenze tra il sistema familiare e quello terapeutico e viceversa, e di questi due sistemi all'interno della più ampia rete sociale e lavorativa.

Nella concezione di una riabilitazione globale, l'aspetto assistenziale e sociale è parimenti importante a quello medico.

### Attività

#### ARTICOLO 3

3.1 Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto, l'associazione svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della beneficenza, ed in particolare:

- In relazione alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria:
  - La creazione di gruppi di familiari che possano essere rete e sostegno per altri famigliari
  - La creazione di una rete di contatti con strutture territoriali per la gestione condivisa dei pazienti e per la diffusione del modello di riabilitazione Olistico Sistemico Integrato
  - La promozione dell'integrazione sociale dei soggetti con svantaggio psicofisico
  - La sensibilizzazione del contesto sociale in merito alla prevenzione e integrazione sociale dei portatori di disabilità
- In relazione alle attività di assistenza sanitaria:
  - l'assistenza e la cura rivolte alle persone in condizione di accertate disabilità neuromotorie, psicomotorie e psichiche; con una particolare attenzione alle disabilità più gravi dell'età evolutiva e degli stati comatosi e post-comatosi.
  - La creazione di centri in cui poter accogliere i pazienti e i loro familiari e offrire un sistema di diagnosi e cura integrato e multidisciplinare.
  - La messa a disposizione di ausili utili a promuovere l'autonomia di soggetti in condizioni di svantaggio economico e psicofisico.
- In relazione alle attività di formazione:
  - La promozione dello studio, della formazione e dell'attuazione delle metodiche dirette a recuperare i portatori di disabilità, la promozione, la formazione rivolte primariamente ai soggetti svantaggiati sopra individuati. Oltre che agli operatori delle strutture gestite dall'associazione e in generale di coloro che all'interno dell'associazione svolgono, anche a titolo di volontariato, attività di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria.
- In relazione alle attività di beneficenza
  - Il sostegno economico delle persone che in altro modo non potrebbero, per acclarato stato di indigenza, accedere alle terapie necessarie per il loro stato di salute psicofisico.
  - La creazione di progetti di borse di studio o borse lavoro a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ai relativamente alle tematiche proprie dei soggetti portatori di disabilità

L'Associazione, nel perseguire il fine sopra esplicitato, si avvarrà di tutte le metodiche, aventi comprovati fondamenti teorico scientifici, atte a promuovere, favorire e incrementare la salute e il benessere della persona.

3.2 L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art 10 comma 1 del D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse, quali:

- Promuovere intese con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché con gli enti statali e non preposti alla pubblica istruzione a tutela dei portatori di disabilità.
- Promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi italiani e stranieri per incontri e convegni allo scopo di facilitare studi, attività culturali e di ricerca.
- Promuovere l'organizzazione di incontri sui problemi dell'educazione, della riabilitazione, della disabilità e dell'integrazione

3.3 L'associazione potrà tra l'altro gestire il proprio patrimonio attraverso le sottoscrizioni di contratti, compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

## I Soci ARTICOLO 4

4.1 Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

4.2 I soci si distinguono in soci ordinari ed onorari.

La qualifica di socio non è trasmissibile.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci ordinari tutti coloro che intendono apportare il loro fattivo contributo all'organizzazione, all'attività e ai mezzi di associazione o che operano professionalmente nell'ambito dello scopo dell'Associazione stessa, nonché i familiari e coloro che esercitano la potestà nei confronti di pazienti seguiti presso l'Associazione.

Sono soci onorari, aventi gli stessi diritti dei soci aderenti, coloro i quali vengono chiamati a farne parte in virtù della loro specifica competenza o della loro particolare attività svolta a giovamento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati a versare le quote associative nei termini di cui al successivo 4.3, fissate dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza del titolo di associato.

4.3 I soci hanno diritto a:

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima della convocazione della stessa.

4.4 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

4.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza o inadempienza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione.
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- lo svolgere, o prender parte ad attività contrastanti con gli scopi o gli interessi dell'Associazione, senza la previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo

4.6 Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo, a norma degli Art. 4.4 e 4.5 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

4.7 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il collegio dei garanti.

## Patrimonio sociale e rendiconto ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

\* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,\* lasciti e donazioni con destinazione vincolata,\* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: a) quote associative, b) rendite patrimoniali, c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio e) proventi derivanti da attività istituzionali e connesse.

Le elargizioni liberali in denaro, non di modico valore, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ARTICOLO 6

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà essere composto da:

un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale

un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative e/o per nuovo materiale o attrezzature istituzionali o per le attività connesse previste dallo statuto.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS.

## Organi dell'Associazione ARTICOLO 7

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Proibiviri

il Comitato Scientifico

il Presidente del Consiglio Direttivo.

## L'Assemblea ARTICOLO 8

8.1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione. Partecipano all'Assemblea, tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto inviato a tutti i soci, contenente la data, il luogo e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi, inoltre, in bacheca almeno 15 giorni prima.

8.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Possono essere conferite deleghe ma ogni delegato può rappresentare un massimo di tre soci.

8.3 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art.15.

8.4 L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti favorevoli e contrari. Per le elezioni degli organi statutari dovranno essere indicati i voti ottenuti dai candidati.

8.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa:

- approva il rendiconto economico e finanziario
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri o dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei revisori dei conti o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

8.7 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

## **Il Consiglio Direttivo** **ARTICOLO 9**

9.1 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

9.2 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività prevalentemente volontaria di cittadini soci o non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

9.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio. Al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza Art. 36 - 2° comma del Codice Civile.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.4 Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica 3 anni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi.

9.5 Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente : a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci; e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto; g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo nella prima riunione successiva.

9.6 Compiti del Consiglio Direttivo sono :

- dar seguito alle delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione.
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto
- nominare i membri del Comitato Scientifico.

9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno la metà meno uno dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. A parità di voti il voto del presidente vale doppio.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

9.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.9 le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo quanto appreso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio, risultante dai libri dell'associazione.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. Il consigliere che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio Direttivo la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri consiglieri della proposta loro inviata. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, compreso il proponente, hanno 10 giorni per trasmettere presso la sede dell'Associazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri indicando: consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; le date in cui sono pervenute la proposta dei consiglieri e le risposte, eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

9.10 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, attraverso la rielezione di un nuovo Consigliere da parte dell'Assemblea. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

#### **Il Collegio dei Proibiviri o Garanti**

##### **ARTICOLO 10**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea. I componenti del Collegio durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione, tra soci e organi statutari, tra organi statutari e sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio .

#### **Collegio dei Revisori**

##### **ARTICOLO 11**

11.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da uno a tre membri anche non soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.

11.2 Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

##### **ARTICOLO 12**

I revisori dei conti ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

#### **Il Comitato Scientifico**

##### **ARTICOLO 13**

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione, composto almeno da tre membri scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo delle scienze neuromotorie, psicomotorie, psichiche, neuroscientifiche e della riabilitazione in generale.

In particolare, il Comitato Scientifico esprime al Consiglio Direttivo un parere consultivo prima dell'approvazione dei programmi e degli obiettivi annuali dell'Associazione, nonché su ogni altra questione o iniziativa per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente parere.

13.1 Il Comitato Scientifico è convocato dal Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente dell'Associazione.

13.2 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

13.3 Il membro del Comitato Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato stesso, può essere dichiarato decaduto dalla nomina a Consigliere.

13.4 La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Le spese preventivamente concordate sostenute dai componenti il Comitato per le funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dall'Associazione.

##### **ARTICOLO 14**

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro. Per questi ruoli sono previsti solo il rimborso delle spese preventivamente concordate sostenute per l'espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'Associazione. Scioglimento dell'Associazione.

##### **ARTICOLO 15**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea straordinaria valida.

L'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Qualunque sia la causa di scioglimento, l'eventuale residuo di patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Disposizioni finali**

##### **ARTICOLO 16**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.

Firmato: Lia Francesca Rosa TELONI